

Roma, 2 novembre 2020

All’Agenzia delle Entrate
Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Dott. Roberto Egidi

All’Ufficio Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro
Dottorssa Ornella Oliveri

Oggetto: richiesta chiarimento su Congedo Straordinario aggiuntivo per i genitori ex-articolo 25 DL 18/2020 e Decreto Rilancio. Conteggio dei giorni festivi all’interno di un periodo continuativo.

L’articolo 25 del DL 18/2020 ha istituito un congedo straordinario retribuito, per i dipendenti pubblici che siano genitori ed abbiano figli minori di 12 anni, a decorrere dal 5 marzo e per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. L’indennità per tali periodi è pari al 50 per cento della retribuzione. I giorni originariamente previsti erano 15, estesi poi a 30 – da fruire entro il 31 luglio – dal DL Rilancio.

Si pone, quindi, il problema del conteggio dei giorni festivi ricadenti all’interno di un periodo continuativo di congedo. In parole povere, il caso più frequente riguarda la conteggiabilità o meno dei sabati e delle domeniche ricadenti in un periodo continuativo di congedo.

A parere della scrivente Organizzazione Sindacale I giorni festivi come la domenica o non lavorativi ricadenti all’interno del periodo di congedo **non devono essere considerati nel calcolo dei giorni da sottrarre ai 30 disponibili** per i seguenti motivi:

- Non trovano, a nostro avviso, applicazione i criteri di calcolo del congedo parentale, secondo cui in caso di fruizione continuativa o frazionata, qualora i diversi periodi di congedo non siano intervallati dalla ripresa in servizio del dipendente, i giorni festivi e non lavorativi ricadenti all’interno del periodo richiesto, devono essere computati a titolo di congedo parentale.
- La scelta di non computare i giorni festivi sarebbe in linea con la *ratio* ispiratrice del Decreto legge n. 18/2020, per cui lo speciale congedo non deve essere inteso come un’estensione dell’ordinario congedo parentale, bensì come un nuovo congedo introdotto in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole.
- La peculiarità e specificità del nuovo congedo sembra confermata anche dall’articolo 23, comma 2, del Decreto legge n. 18/2020, a cui fa espresso rinvio il comma 1 dell’articolo 25 dello stesso Decreto, che esclude esplicitamente la computabilità a titolo di congedo parentale del congedo speciale, a garanzia e conferma che si tratta di un istituto aggiuntivo, che si somma al congedo parentale e che non lo sostituisce.

- Il Ministro per la Pubblica Amministrazione con la circolare n. 2/2020 (all. 1), ha ribadito che: **“L’articolo 25 del decreto (...) introduce una nuova forma di congedo a favore dei genitori *ulteriore rispetto a quello ordinariamente previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001.***
- Infine, in un Paese in cui il welfare è in gran parte “a carico” della cura familiare, e anche questi permessi non sono a retribuzione piena ma al 50 per cento, decurtare ulteriormente questi permessi dei giorni festivi ricadenti all’interno di un periodo continuativo di congedo ci pare assolutamente contrario alla *ratio* di dare aiuto ai genitori di figli minori di 12 anni, poiché si ridurrebbe di un quarto il periodo di 30 giorni assegnato dalla norma.

Qualora ve ne fosse ulteriore bisogno, è da segnalare che la stessa INPS – organismo che interpreta le fattispecie normative in materia per tutte le amministrazioni pubbliche e private - con messaggio inviato alle proprie filiali e a tutti i suoi lavoratori, ha chiarito che nel computo dei giorni di congedo Covid-19 non devono essere conteggiati i giorni non lavorativi ricadenti tra due periodi lavorativi di congedo Covid-19.

Codesta agenzia, invece, pur non essendosi mai espressa a riguardo a livello centrale, continua a lasciare che in periferia vengano decurtati come giorni di congedo Covid-19 sabati, domeniche e giorni festivi ricadenti all’interno di due periodi lavorativi nei quali i lavoratori abbiano usufruito dei suddetti congedi. È una fattispecie, l’ennesima, nella quale tra due interpretazioni, anziché scegliersi quella di buon senso e rispettosa delle norme, si sceglie quella più sfavorevole al lavoratore, peraltro senza nemmeno prendersi la responsabilità di assumere una posizione netta, argomentata e motivata.

Pertanto, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede, per una volta, un’interpretazione rispettosa delle norme e dei bisogni dei lavoratori, in forma scritta e inviata a tutti gli uffici dell’Agenzia, che chiarisca in modo inequivocabile che i giorni non lavorativi ricadenti tra due periodi di Congedo Covid-19 non siano conteggiati come congedi.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore Generale Vicario

(Vincenzo Patricelli)
